Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 1° DICEMBRE 1952:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1699.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1700.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1701.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alicino Giuseppe fu Natale, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1702.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Amato Pierino fu Giacomo, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1703.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Appio Giuseppe fu Gaetano, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1704.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Aquilecchia Ferdinando fu Giovanni, in comune di Melfi (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1705.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Balsamo Michela fu Federico, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1706.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Barbarossa Luigi fu Savino, in comune di Minervino Murge (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1707.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Berlingieri Arturo fu Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1708.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bollettieri Pasquale di Gregorio, in comune di Calciano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1709.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Castelli Caterina fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1710.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Caione Antonio di Giovanni-Nicola, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1711.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Chieffi Lorenzo fu Michele, in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1712.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Caione Nicola di Giovanni-Nicola, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1713.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1714.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Vittorio fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1715.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Monte Vincenzo fu Michele, in comune di Stigliano (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1716.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Maio Antonio fu Raffaele, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1717.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nittis Giorgio di Eugenio, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1718.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Conza Pietro-Antonio di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1719.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fioritti Domenico fu Antonio, in comune di Sannicandro Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1720.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Frammarino dei Malatesta Giuseppe fu Ignazio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1721.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Graziadei Nicola fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1722.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1723.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1724.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1725.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1726.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo fu Francesco, in comune di Craco (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1727.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Mauro Flavio fu Raffaele, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1728.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mennuni Domenico fu Eduardo, in comune di Genzano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1729.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Piccirella Veronica fu Francesco-Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1730.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pesce Luigi fu Giuseppe e di Tota Celeste fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1731.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Tota Celeste fu Luigi, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1732.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatari Aldo Enzo fu Pasquale, in comune di Tolve (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1733.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatari Enzo Aldo fu Pasquale, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1734.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1735.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Renato di Roberto, in comune di Bovino (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1736.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rigirone Alberto fu Andrea, in comune di Craco (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1737.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1738.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Scafarelli Matilde fu Francesco, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1739.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Rocco di Nicola, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1740.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagna Rocco di Nicola, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Michele di Guglielmo, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1745.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1746.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, in comune di Cerignola (Foggia).

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952
Registro n. 64 Presidenza, foglio n. 94

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CIANI Arnaldo fu Settimio da Corinaldo (Ancona), classe 1919, sottotenente di fanteria, partigiano combattente. — Già più volte distintosi per coraggioso comportamento nella lotta partigiana, incaricato di tradurre, in situazione di guerra particolarmente difficile ed attraversando le linee nemiche, un nucleo di prigionieri fatti dai partigiani ad un comando alleato, assolveva con ardimento e con encomiabile decisione il compito ricevuto. — Sassoferrato (Ancona), 13 luglio 1944.

MELONI Leone fu Edoardo e di Serafini Elisa da Acuto (Frosinone), classe 1910, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si distingueva con le formazioni popolari nella difesa di Roma. Durante l'occupazione tedesca della Capitale emergeva per spirito combattivo e per coraggiosa attività culminata con l'ardito e deciso contegno tenuto nei giorni precedenti la liberazione. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

VADRUCCI Antonio di Francesco e di Valente Letizia da Nociglia (Lecce), classe 1914, sergente maggiore di fanteria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio si dedicava alla lotta partigiana fornendo servizi particolarmente apprezzati come organizzatore e come propagandista. Assunto il comando di un plotone, nell'esercizio di lunga ed ardimentosa attività combattiva, forniva ripetute e belle prove di capacità e di coraggio. Caduto in combattimento in mani nemiche riusciva a fuggire e riprendeva il suo posto di lotta. — Zona di La Spezia, dicembre 1943-agosto 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

LASTARZA Giuseppe fu Damiano e di Polidoro Teresa da Castelforte (Roma), classe 1913, brigadiere CC., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio con fedeltà e con decisione si prodigava nella lotta partigiana, affrontando situazioni personali e familiari particolarmente difficili. Operando nelle immediate retrovie del nemico si distingueva più volte per iniziativa in azioni di pattuglia e di sabotaggio e per coraggio in combattimento. — Zona di Frosinone, ottobre 1943-maggio 1944.

(5867)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. **1696**.

Inclusione dell'abitato di Rivello (Potenza) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 1° luglio 1952, n. 1794;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Rivello in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 129. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. **1697**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813 e 14 aprile 1952, n. 888;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Attuale art. 1. — All'elenco delle Facoltà e Scuole, è aggiunto quanto appresso:

13) « Scuola speciale per archivisti e bibliotecari ».

Gli attuali articoli dal n. 143 al 150 vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XIV

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari

Attuale art. 143. — La Scuola speciale per archivisti e bibliotecari si propone di fornire la preparazione scientifica e tecnica a coloro che intendano dedicarsi al governo degli archivi e delle biblioteche, nonchè di perfezionare la preparazione di coloro che appartengono a quegli istituti.

La Scuola comprende le seguenti sezioni:

a) archivisti;

b) conservatori di manoscritti;

c) bibliotecari.

Attuale art. 144. — Possono iscriversi:

a) alla sezione archivisti i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in lettere o in filosofia, nonchè gli appartenenti al ruolo degli archivisti di Stato, qualunque sia la laurea da essi posseduta;

b) alla sezione conservatori di manoscritti i laureati in giurisprudenza o in lettere o in filosofia;

c) alla sezione bibliotecari i laureati di qualunque Facoltà che ad essa siansi iscritti dopo il conseguimento del diploma di maturità classica.

Attuale art. 145. — Gli allievi sono tenuti a pagare le medesime tasse e sopratasse stabilite dalla legge per gli studenti delle Facoltà.

Attuale art. 146. — I corsi della Scuola, distinti secondo le sezioni di cui all'art. 143, capoverso, hanno la durata di tre anni e conducono rispettivamente ai diplomi di:

a) archivista-paleografo;

b) conservatore di manoscritti;

c) bibliotecario.

All'atto della iscrizione gli allievi devono dichiarare la sezione prescelta e presentare, agli effetti dell'articolo 153, il piano di studio.

Durante il primo anno di corso è consentito, su conforme parere del Consiglio della scuola, il passaggio da una sezione all'altra a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 144.

Attuale art. 147. — Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1) archivistica generale con esercitazioni e legislazioni comparata degli archivi;

2) archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi;

3) bibliografia generale e speciale con esercitazioni;

4) bibliologia e storia delle biblioteche;
5) biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni;
6) diplomatica;
7) esegesi delle fonti della storia d'Italia;
8) filologia bizantina;
9) filologia romanza;
10) istituzioni di diritto romano;
11) istituzioni giuridiche medioevali e moderne;
12) lingua e letteratura francese;
13) lingua e letteratura inglese;
14) lingua e letteratura russa;
15) lingua e letteratura slovena;
16) lingua e letteratura spagnola;
17) lingua e letteratura tedesca;
18) paleografia greca;
19) paleografia latina;
20) storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani;
21) storia del diritto italiano;
22) storia della letteratura latina medioevale;
23) storia della tradizione manoscritta;
24) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro;
25) storia del Risorgimento;
26) storia medioevale;
27) storia moderna;
28) tecnica dei catologhi e classificazione con esercitazioni.

Per quelli dei predetti insegnamenti che sono propri della Facoltà di giurisprudenza o della Facoltà di lettere e filosofia valgono di norma i corsi impartiti a titolo ufficiale nelle stesse Facoltà.

Per l'insegnamento di paleografia latina o per quello di diplomatica può valere il corso di paleografia e diplomatica impartito a titolo ufficiale nella Facoltà di lettere e filosofia.

Agli effetti degli articoli 148, primo comma, e 149, primo comma, s'intendono compresi gli insegnamenti:

di archivistica generale in quello di archivistica generale con esercitazioni e legislazione comparata degli archivi;

di bibliografia speciale in quello di bibliografia generale e speciale con esercitazioni;

di biblioteconomia nonchè di biblioteconomia con esercitazioni e legislazione comparata delle biblioteche in quello di biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni. Ai medesimi effetti l'insegnamento biennale di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro può essere scisso negli insegnamenti annuali di storia delle arti decorative del manoscritto e di storia delle arti decorative del libro, derogandosi in tale caso al disposto dell'art. 13, capoverso dello statuto.

Le esercitazioni di archivistica generale, di archivistica speciale, di bibliografia generale e speciale, di biblioteconomia e servizio delle biblioteche e di tecnica dei cataloghi e classificazione si fanno presso archivi e biblioteche di Stato da designarsi dal Consiglio della scuola, previe intese con i capi di quegli istituti.

Attuale art. 148. — Sono insegnamenti fondamentali:

a) della sezione archivisti:
1) archivistica generale con esercitazioni e legislazione comparata degli archivi (biennale);
2) paleografia latina (biennale);
3) diplomatica (biennale);
4) biblioteconomia (semestrale);
5) bibliografia speciale (semestrale);
6) storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani (biennale);
7) istituzioni giuridiche medioevali e moderne (annuale);
8) archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi (biennale);
9) esegesi delle fonti della storia d'Italia (biennale);

b) della sezione conservatori di manoscritti:
1) paleografia latina (biennale);
2) paleografia greca (biennale);
3) bibliologia e storia delle biblioteche (biennale);
4) storia delle arti decorative del manoscritto e del libro (biennale);
5) archivistica generale (semestrale);
6) biblioteconomia con esercitazioni e legislazione comparata delle biblioteche (biennale);
7) bibliografia generale e speciale con esercitazioni (biennale);
8) storia della tradizione manoscritta (annuale);

c) della sezione bibliotecari:
1) bibliografia generale e speciale con esercitazioni (triennale);
2) biblioteconomia, legislazione comparata e servizio delle biblioteche con esercitazioni (triennale);
3) paleografia latina (annuale);
4) bibliologia e storia delle biblioteche (annuale);
5) storia delle arti decorative del libro (annuale);
6) archivistica generale (semestrale);
7) tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

a) della sezione archivisti:
1) storia medioevale;
2) storia moderna;
3) storia del Risorgimento;
4) istituzioni di diritto romano;
5) storia del diritto italiano;
6) paleografia greca;

b) della sezione conservatori di manoscritti:
1) storia della letteratura latina medioevale;
2) filologia romanza;
3) filologia bizantina;
4) storia medioevale;

c) della sezione bibiotecari:
1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura inglese;
3) lingua e letteratura tedesca;
4) lingua e letteratura spagnola;
5) lingua e letteratura russa;
6) lingua e letteratura slovena.

Attuale art. 149. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi devono avere seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali e in almeno tre dei complementari della sezione prescelta (tra quelli della sezione bibliotecari comprendendosi obbligatoriamente la lingua e letteratura francese nonchè la lingua e letteratura inglese o la lingua e letteratura tedesca), salvo quanto previsto dall'art. 152, primo comma.

L'esame biennale di paleografia latina comprende una prova scritta preliminare consistente:

a) per gli aspiranti al diploma di archivistica-paleografo nella trascrizione con illustrazione critica e regesto di uno o più documenti;

b) per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti nella descrizione di ún codice e nella trascrizione con illustrazione critica di uno o più passi di esso.

Per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti l'esame di bibliologia e storia delle biblioteche comprende una prova scritta preliminare consistente nella descrizione di un incunabulo o di una cinquecentina.

Per gli aspiranti al diploma di bibliotecario l'esame di tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni comprende una prova pratica preliminare di catalogazione, per autore e per soggetto, e di classificazione.

Il tempo accordato per le prove scritte è di otto ore, ridotte a quattro per la prova pratica di catalogazione e classificazione.

Gli allievi devono altresì dimostrare attraverso colloqui, salvo quanto previsto dall'art. 152, secondo comma:

a) se aspiranti al diploma di archivistica-paleografo, di conoscere la lingua francesce e di possedere elementi di altre due lingue estere, tra le quali l'inglese o la tedesca, nonchè di avere conoscenze istituzionali di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

b) se aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti, di conoscere la lingua e letteratura latina, la lingua e letteratura greca e una delle lingue estere più diffuse — francese, inglese e tedesco — nonchè di possedere elementi delle altre due;

c) se aspiranti al diploma di bibliotecario, di conoscere la letteratura italiana, la lingua e letteratura latina, la storia medioevale e la storia moderna.

Attuale art. 150. — Agli effetti degli articoli 148 e seguente devono essere preceduti:

l'esame di paleografia latina da quelli di storia della letteratura latina medioevale e di filologia romanza, dall'esame o colloquio di storia medioevale e dal colloquio di lingua e letteratura latina;

l'esame di paleografia greca da quello di filologia bizantina e dal colloquio di lingua e letteratura greca;

l'esame di storia delle arti decorative del manoscritto o di storia delle arti decorative del libro o di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro da quello di bibliologia e storia delle biblioteche;

l'esame di storia del diritto italiano da quello di istituzioni di diritto romano;

l'esame di diplomatica da quello di paleografia latina;

l'esame di storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani da quelli di storia medioevale, di storia moderna, di storia del Risorgimento e di storia del diritto italiano;

l'esame di istituzioni giuridiche medioevali e moderne da quello di storia del diritto italiano;

l'esame di archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi da quelli di storia degli ordinamenti politici, sociali, amministrativi e giudiziari degli Stati italiani e di istituzioni giuridiche medioevale e moderna;

l'esame di esegesi delle fonti della storia d'Italia da quelli di diplomatica e di archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi;

l'esame di bibliografia generale e speciale con esercitazioni o di bibliografia speciale dagli esami o colloqui di lingue estere;

l'esame di storia della tradizione manoscritta da quelli di paleografia latina, di paleografia greca, di storia delle arti decorative del manoscritto o di storia delle arti decorative del manoscritto e del libro nonchè di bibliografia generale e speciale con esercitazioni;

l'esame di tecnica dei cataloghi e classificazione con esercitazioni da quelli di bibliografia generale e speciale con esercitazioni e di storia delle arti decorative del libro nonchè dai colloqui di letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, di storia medioevale e di storia moderna.

Attuale art. 151. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione orale di una dissertazione scritta su tema che riguardi uno degli insegnamenti fondamentali della sezione prescelta dal candidato, esclusi quelli di archivistica generale per gli aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti o al diploma di bibliotecario e di biblioteconomia per gli aspiranti al diploma di archivista-paleografo.

Attuale art. 152. — Dietro domanda documentata e su conforme parere del Consiglio della scuola, possono essere dispensati dall'obbligo di cui all'art. 149 primo comma, limitatamente agli insegnamenti complementari e fino al massimo di due insegnamenti, se aspiranti al diploma di archivista-paleografo o a quello di bibliotecario, di uno, se aspiranti al diploma di conservatore di manoscritti, coloro che negli stessi insegnamenti abbiano superato gli esami quali studenti di Facoltà o allievi di Scuole di perfezionamento universitario ovvero quali candidati (riusciti idonei o vincitori) ai concorsi di ammissione nel ruolo degli archivisti di Stato o dei bibliotecari nelle biblioteche di Stato.

Analogamente gli iscritti possono essere dispensati dall'obbligo di cui all'art. 149, ultimo comma.

A coloro che siano provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di paleografia italiana o estera e aspirino al diploma di archivista-paleografo o a quello di conservatore di manoscritti, nonchè a coloro che siano provvisti di un diploma rilasciato da una scuola di biblioteconomia italiana o estera e aspirino al diploma di bibliotecario, può essere concessa, dietro domanda documentata e su conforme parere del Consiglio della scuola, l'abbreviazione di un anno di corso.

A coloro che appartengano al ruolo degli archivisti di Stato e aspirino al diploma di archivista-paleografo, a coloro che appartengano al ruolo dei bibliotecari nelle biblioteche di Stato e aspirino al diploma di conservatore di manoscritti o a quello di bibliotecario, nonchè a coloro che siano in possesso di uno dei diplomi rilasciati dalla Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi dell'Università di Firenze, l'abbreviazione di cui al comma precedente è concessa di diritto.

Fermo restando il disposto dell'art. 149, gli allievi ai quali sia concessa l'abbreviazione di un anno di corso, devono sostenere come biennali gli esami relativi agli insegnamenti indicati come triennali nell'art. 148, primo comma.

Attuale art. 153. — Il preside, sentito, ove ritenga, il Consiglio della scuola, deve controllare e approvare, per renderli definitivi, i piani di studio di cui all'articolo 146, secondo comma.

Su conforme parere del medesimo Consiglio, il preside può prescrivere o semplicemente raccomandare agli allievi la frequenza di corsi di insegnamenti anche diversi da quelli indicati per ciascuna sezione nell'articolo 148, che siano impartiti nell'Università e abbiano particolare interesse ai fini della preparazione dei singoli.

Attuale art. 154. — Agli allievi e ai diplomati possono essere conferiti, su proposta del Consiglio della scuola, sussidi per visitare archivi o biblioteche, in Italia o all'estero, e borse di perfezionamento.

Il numero e la misura delle borse e dei sussidi sono determinati annualmente dai medesimo Consiglio in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il concorso alle borse è per titoli, secondo le norme che stabilisce il medesimo Consiglio.

Attuale art. 155. — Per il fine secondario di cui all'art. 143, primo comma, possono essere organizzati corsi di aggiornamento.

Il Consiglio della scuola ne determina la durata e gli insegnamenti costitutivi.

Al termine dei corsi si rilasciano certificati di frequenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 118. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952, n. 1698.

Istituzione di un Vice-consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana (Cuba).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana (Cuba).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 128. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1952.

Onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana » per l'anno 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;
Visto il decreto 28 giugno 1952, n. 707;
Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana »;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1952 nelle cinque classi dell'Ordine « Al Merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavalieri di gran croce	90
Grandi ufficiali	500
Commendatori	2.300
Cavalieri ufficiali	4.510
Cavalieri .	12.600

La ripartizione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilite dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 6 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1952
Registro n. 70 *Presidenza, foglio n.* 189. — FERRARI

(5906)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1952.

Soppressione della fabbricazione dell'adesivo di Stato per l'applicazione delle fascette sui mezzi di chiusura dei recipienti contenenti prodotti alcolici soggetti al contrassegno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1946;
Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 30 aprile 1949;
Ritenute cessate le cause che richiesero la fabbricazione dell'adesivo di Stato per farne vendita alle ditte interessate per l'incollatura delle apposite fascette sui mezzi di chiusura dei recipienti, contenenti prodotti alcolici soggetti a contrassegno;

Decreta:

Art. 1.

La fabbricazione dell'adesivo di Stato, rimasta sospesa per diminuite esigenze della vendita dell'adesivo stesso, è definitivamente soppressa.

Il Laboratorio chimico centrale, che ha eseguita detta fabbricazione, renderà l'apposito conto economico finale della gestione del particolare servizio, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 novembre 1946.

Art. 2.

Gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione verseranno in Tesoreria, con le modalità prescritte dall'art. 6 del decreto Ministeriale 25 novembre 1946, le somme residue a credito dello Stato, trasmettendo al Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, gli elaborati prescritti dallo articolo stesso. Gli U.T.I.F. che hanno sostituito, in base al decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, le cessate sezioni tecniche dovranno rendere il conto giudiziale a norma dell'art. 4 del Ministeriale decreto su detto.

Art. 3.

Il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione con le norme prescritte dall'art. 7 del decreto Ministeriale 25 novembre 1946, renderà il conto giudiziale finale della gestione dell'adesivo di Stato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 agosto 1952

p. *Il Ministro*: MASTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1952
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 7. — MOFFA

(5871)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1952.

Importazione temporanea di seta tratta greggia destinata alla tessitura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 5 settembre 1952;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere in senso favorevole alla richiesta;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Determina:

Art. 1.

E' consentita, fino al 31 dicembre 1952, con decorrenza dal 15 settembre 1952, la importazione temporanea di seta tratta greggia, bianca o gialla, di seta toussah per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc.

Nei casi di lavorazione per conto proprio il Ministero del commercio con l'estero limiterà le proposte di autorizzazione al compimento di operazioni d'importazione temporanea ad un contingente di chilogrammi seimila mensili per i primi tre mesi e di chilogrammi tremila per il periodo dal 15 al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

La quantità minima di seta da ammettere alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chili cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1952

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1952
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 108. — LESEN

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1952.

Designazione delle banche autorizzate al rilascio della fidejussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1, quarto comma, e 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a rilasciare la fidejussione prevista dall'art. 2, comma secondo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, la Banca d'Italia e tutte le banche agenti ed aggregate.

Sono altresì autorizzate a rilasciare la predetta fidejussione tutte le aziende di credito con patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1952

Il Ministro: LA MALFA

(5869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione dal comune di Fermo (Revoca del precedente decreto commissariale 13 luglio 1951).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 ottobre 1952 si revoca il decreto commissariale 13 luglio 1951, n. 60625/24005.7, e si autorizza l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Fermo per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino:

1) un appezzamento di terreno di mq. 740;

2) la somma di L.1.037.500 per l'acquisto di appezzamenti di terreno contermini al sopra detto, di complessivi mq. 2075.

(5831)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel comunicato riguardante il conferimento di distinzioni per attività svolta a pro degli orfani di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 agosto 1952, n. 198, alla pagina 3221 — colonna seconda — all'ottava riga, in luogo di: « diploma di benemerenza » leggasi « medaglia d'argento »; alla nona riga, in luogo di: « medaglia d'argento » leggasi: « diploma di benemerenza ».

(5682)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli Strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale fra l'Italia ed il Messico, firmato a Città del Messico il 15 settembre 1949.

Addì 18 novembre 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 23 febbraio 1952, n. 122, è stato effettuato in Roma lo scambio degli Strumenti di ratifica dell'Accordo commerciale fra l'Italia ed il Messico e relativo scambio di Note, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949.

(5841)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, in data 9 dicembre 1950, prodotto dall'istitutore a riposo nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni Bucchianica Nicolino.

(5845)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1952, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 19 dicembre 1950, prodotto dall'istitutore a riposo nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni Manzella Giacomo.

(5846)

MINISTERO DELL'INTERNO

Attribuzione, alla stazione di soggiorno di Grado, della classifica di « stazione di cura e di soggiorno »

Con decreto interministeriale 30 agosto 1952, n. 18736/I.A., è stata attribuita, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380 e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, alla stazione di soggiorno di Grado, in provincia di Gorizia, la classifica di « stazione di cura e di soggiorno ».

(5770)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Lerici

Con decreto interministeriale 30 agosto 1952, n. 18740/1, è stato riconosciuto, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, ad una parte del territorio del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, il carattere di stazione di soggiorno e turismo.

(5772)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Bealera di San Pietro », in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 44708 in data 12 novembre 1952, è stato approvato con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Bealera di San Pietro », con sede in comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 1° aprile 1951.

(5651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Famiglia Cooperativa A.C.L.I. », con sede in Vallemosso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 novembre 1952, il dott. Renzo Barazzotto è stato nominato liquidatore della Società cooperativa di consumo « Famiglia Cooperativa A.C.L.I. », con sede in Vallemosso, con i poteri di cui allo statuto sociale e all'art. 2278 del Codice civile.

(5681)

Scioglimento della Società cooperativa essiccatoio bozzoli fra piccoli proprietari, con sede in Palmanova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 novembre 1952, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, la Società cooperativa essiccatoio bozzoli fra piccoli proprietari, con sede in Palmanova, costituita con atto in data 25 marzo 1935, per notaio Romano Venier di Udine, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5799)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Orizzonte », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 novembre 1952, i poteri conferiti al dott. Ugo Giordano, commissario della società cooperativa « Orizzonte », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1953.

(5847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 5 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Parenti Demetrio fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5% (1960) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 577 — Data: 24 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Beso Antonio fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 — Data: 31 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Ciprioti Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98-1449 — Data: 18 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Arzillo Giuseppe fu Simmaco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 19 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Guerrini Brandisio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 3 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Randazzo Marianna fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Rendita: L. 470.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 13 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Airoldi Giuditta fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 22 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata - Intestazione: Mastronardi Virgilio di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 7 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vercelli — Intestazione: Cassa di risparmio di Vercelli — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934) — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65-1417 — Data: 9 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Lepore Umberto fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5475)

Avviso di rettifica

Nel « Bollettino della 15ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 novembre 1952, n. 269, pagina 4261 2ª colonna:

CARTELLE UNITARIE:
tra i numeri 1568 e 1570, leggasi: 1569;

CARTELLE CINQUANTUPLE:
tra i numeri 1559 e 1935, leggasi: 1850 1923.

(5896)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 novembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	638,50
» Genova	624,92	643 —
» Milano	624,91	641 —
» Napoli	624,90	639 —
» Palermo	624,91	642,30
» Roma	624,89	642,25
» Torino	624,93	639 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	639 —

Media dei titoli del 29 novembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,10
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	73 —
Id. 5 % 1935	98,625
Redimibile 3,50 % 1934	78,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,825
Id. 5 % 1936	92,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	98,25
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	98,225
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	98,15

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 novembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	641,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1.749,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7918 in data 22 novembre 1952, i signori Francesco ing. Caccese e Leone ing. Sirtori vengono rispettivamente nominati presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia.

(5848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli per il conferimento, a trattativa privata, dell'appalto a dieci magazzini di vendita dei generi di monopolio per alcune sedi vacanti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 47 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente il conferimento mediante concorsi per titoli riservati agli invalidi di guerra ed ai decorati al valor militare di un decimo dei magazzini di vendita dei generi di monopolio disponibili;

Tenuto presente che le disposizioni legislative e regolamentari concernenti benefici a favore degli invalidi della guerra 1915-18 sono state estese:

ai mutilati ed agli invalidi per le operazioni in Africa orientale, con il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

agli invalidi della guerra 1940-43, con la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, con il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, con il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

ai mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, con la legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti dieci separati concorsi per titoli per il conferimento, a trattativa privata, dell'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, per le seguenti sedi vacanti: Ales, Castelnuovo Garfagnana, Egna, Genzano di Lucania, Gualdo Tadino, Loiano, Palazzolo Acreide, Rossano, Ulzio e Villa Santa Maria.

L'appalto è conferito per un quinquennio alle condizioni specificate nel successivo art. 10. La gestione dovrà svolgersi sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, e del capitolato d'oneri per l'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, approvato dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 20 dicembre 1949 e modificato nell'adunanza del 3 agosto 1950.

Art. 2.

Il concorso è riservato:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

b) ai decorati al valor militare.

Possono partecipare ai concorsi coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) non si trovino in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli articoli 55, per la parte tuttora applicabile, 56 e 57 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

2) siano capaci e fisicamente idonei ad attendere alla gestione personale del magazzino;

3) siano forniti almeno della licenza di scuola media inferiore;

4) siano in grado di prestare la cauzione di L. 100.000 a garanzia degli obblighi contrattuali, nonchè altra cauzione, dell'importo appresso indicato, a garanzia della dotazione affidata all'appaltatore di ciascun magazzino:

magazzino vendita di Ales		L.	200.000
» »	Castelnuovo Garfagnana	»	400.000
» »	Egna	»	300.000
» »	Genzano di Lucania	»	200.000
» »	Gualdo Tadino	»	200.000
» »	Loiano	»	200.000
» »	Palazzolo Acreide	»	200.000
» »	Rossano	»	300.000
» »	Ulzio	»	300.000
» »	Villa Santa Maria	»	200.000

Art. 3.

Gli aspiranti devono presentare domanda, redatta su carta da bollo da L. 32, separatamente per ciascuno dei concorsi ai quali intendono partecipare.

Qualora lo stesso aspirante intenda partecipare a più di un concorso, deve, nelle singole domande, indicare le sedi, che, per ordine di preferenza, accetterebbe e dichiarare esplicitamente che, ove riuscisse vincitore per una qualsiasi delle sedi per le quali ha concorso, le domande per le altre sedi devono ritenersi come non presentate.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono contenere l'esplicita dichiarazione di accettazione delle indennità di cui al successivo art. 10, nonchè la precisa indicazione del domicilio o recapito degli aspiranti e la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione al concorso devono essere prodotti i seguenti documenti:

a) decreto di concessione della pensione ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, se il concorrente appartiene ad una delle categorie di mutilati od invalidi specificate all'art. 2, lettera *a*).

Per i decorati al valor militare è richiesta la presentazione dell'originale o della copia autentica notarile, debitamente legalizzata, del brevetto o del documento di concessione;

b) certificato del sindaco attestante che il concorrente « non trovasi in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli articoli 55, per la parte tuttora applicabile, 56 e 57 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577 ». Il certificato dev'essere redatto su carta da bollo da L. 24 e portare la prescritta legalizzazione;

c) certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza contenente, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità e delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei dipendenti e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'incarico per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre l'aspirante a visita collegiale di controllo per accertare le condizioni d'invalidità ai sensi dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

d) titolo di studio in originale o in copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui designato o dal pretore competente per territorio.

Per l'ammissione al concorso è richiesta almeno la licenza di scuola media inferiore;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

f) certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

g) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

h) stato di famiglia in carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

i) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro.

l) dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, rilasciata in base alle seguenti circolari inserite nel giornale militare ufficiale:

n. 588 dell'anno 1922, per gli ex combattenti della guerra 1915-18;

n. 487 dell'anno 1937, per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

n. 5000 del 1° agosto 1948 Esercito, n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 Aeronautica, n. 27200/Om del 3 luglio 1948 Marina, per gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento esibiranno l'apposita attestazione in bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) ogni altro documento in possesso dell'aspirante che egli ritenga possa essere preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice dei concorsi. Coloro che abbiano in precedenza gestito un magazzino di vendita dei generi di monopolio devono presentare un'attestazione del competente ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato, con l'indicazione del periodo di servizio prestato.

Per coloro che presentano domande per l'ammissione a più di un concorso, la documentazione deve essere allegata ad una sola di tali domande, facendone riferimento nelle altre.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di partecipazione al concorso non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residente in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

I magazzini messi a concorso saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata per ciascun concorso e, quindi per ciascuna sede, da apposita Commissione giudicatrice da nominarsi con successivo decreto, composta da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari della stessa Amministrazione di grado non inferiore al 6° e da un rappresentante dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di Stato non inferiore al grado 9°.

Art. 8.

La graduatoria dei concorrenti formata per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali ricorsi avverso la graduatoria devono pervenire, non oltre il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministro per le finanze, il quale decide in via definitiva sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 9.

Il primo classificato per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 otterrà l'appalto a trattativa privata, per un quinquennio, del magazzino di vendita, alle condizioni stabilite al successivo art. 10.

I vincitori del concorso verranno all'uopo invitati a prestare le cauzioni di cui al precedente art. 2, ed a stipulare presso il competente Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato il relativo contratto di appalto.

Trascorsi trenta giorni dall'invito ricevuto, ove l'interessato non ottemperi a quanto innanzi, s'intenderà rinunziatario del concorso.

Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto sono a suo carico.

Art. 10.

Le principali condizioni dell'appalto per ciascuno dei magazzini a concorso sono le seguenti:

1. *Magazzino vendita di Ales* (provincia di Cagliari). - All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 5.664.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigione proporzionata all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 84.492.000.

Tale provvigione, stabilità in L. 6,90 per ogni mille lire per i tabacchi, importa l'annuo reddito lordo di L. 582.995 comprensivo di L. 314.195 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine o preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

Il magazzino si approvvigiona dei tabacchi, delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Cagliari e del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Ales.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Ales alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili e degli attrezzi adatti per l'uso cui sono destinati.

2. *Magazzino vendita di Castelnuovo Garfagnana* (provincia di Lucca). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 21.712.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 16.716.000 per i sali e lire 261.509.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 38,25 per ogni mille lire per i sali e L. 2,90 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 1.397.763 comprensivo di L 1.066.563 per spese di gestione del magazzino e L. 331.200 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali, comune, macinato e pastorizio, vengono stabiliti in grammi 200 a quintale per il calo stradale e gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona:

a) dei tabacchi presso il Deposito di Firenze;

b) dei sali presso i Depositi di Sampierdarena e Livorno;

c) delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Firenze;

d) del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Castelnuovo Garfagnana.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Castelnuovo di Garfagnana alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati, e servirsi, per la gestione, degli attuali locali sede del magazzino i quali sono di proprietà del Demanio e ceduti in uso gratuito al gestore, accollandosi l'Amministrazione il relativo canone nei confronti del Demanio stesso.

3. *Magazzino vendita di Egna* (provincia di Bolzano). - All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 10.291.135 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 6.177.000 per i sali ed in L. 110.043.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 77,50 per ogni mille lire per i sali e in L. 5,25 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 1.056.443 comprensivo di L 773.243 per spese di gestione del magazzino e L. 283.200 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 250 a quintale per calo stradale e gr. 150 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Trento e del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Egna.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Egna alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, mobili, attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

4. *Magazzino vendita di Genzano di Lucania* (provincia di Potenza). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 5.090.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 7.524.000 per i sali ed in lire 54.757.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 56,40 per ogni mille lire per i sali e in L. 5,90 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 747.420 comprensivo di L. 478.620 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 250 a quintale per calo stradale e gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona:

a) dei tabacchi presso il Deposito di Bari;

b) dei sali presso il Deposito di Margherita di Savoia;

c) delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Bari;

d) del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa rispettivamente alle stazioni ferroviarie di Palazzo San Gervasio e Genzano C.L.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalle stazioni succitate alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a dette stazioni.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati e servirsi, per la gestione, degli attuali locali sede del magazzino i quali sono ceduti in uso gratuito dal comune di Genzano Lucania.

5. *Magazzino vendita di Gualdo Tadino* (provincia di Perugia). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 7.500.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 12.043.000 per i sali ed in L. 119.985.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 41,95 per ogni mille lire per i sali e in L. 5,15 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 1.123.127 comprensivo di L. 839.927 per spese di gestione del magazzino e L. 283.200 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comuni, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 250 a quintale per calo stradale e gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona:

a) dei tabacchi presso il Deposito di Ancona;

b) dei sali presso il Deposito di Civitavecchia;

c) delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Ancona;

d) del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Gualdo Tadino.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Gualdo Tadino alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

I tabacchi, invece, sono consegnati franchi di spesa alla sede del magazzino. Le spese per lo scarico dei tabacchi e il carico dei vuoti sull'automezzo, fanno carico all'appaltatore.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

6. *Magazzino vendita di Loiano* (provincia di Bologna). - All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 8.445.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 5.072.000 per i sali ed in L. 71.611.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 108,40 per ogni mille lire per i sali e in L. 8,35 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 1.147.757 comprensivo di L. 878.957 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 50 a quintale per calo stradale e in gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Bologna e del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa al Deposito di Bologna.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dal Deposito di Bologna alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detto Deposito.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

7. *Magazzino vendita di Palazzolo Acreide* (provincia di Siracusa). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 6.927.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigione proporzionata all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 96.557.000.

Tale provvigione stabilita in L. 8, per ogni mille lire per i tabacchi, importa l'annuo reddito lordo di L. 772.456 comprensivo di L. 503.656 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

Il magazzino si approvvigiona dei tabacchi, delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Catania e del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa al Deposito di Catania.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dal Deposito di Catania alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detto Deposito.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili e degli attrezzi adatti per l'uso cui sono destinati.

8. *Magazzino vendita di Rossano* (provincia di Cosenza). - All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 19.452.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 22.118.000 per i sali ed in L. 275.478.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 35,15 per ogni mille lire per i sali ed in L. 2, per ogni mille lire per i tabacchi, impor-

tano l'annuo reddito lordo di L. 1.328.404 comprensivo di L. 997.204 per spese di gestione del magazzino e L. 331.200 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi della cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 50 a quintale per calo stradale e gr. 150 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona:

a) dei tabacchi presso il Deposito di Bari;

b) dei sali presso il Deposito di Lungro;

c) delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Bari;

d) del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Rossano.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Rossano alla sede del magazzino e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

9. *Magazzino vendita di Ulzio* (provincia di Torino). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 10.000.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 5.880.000 per i sali ed in L. 90.851.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 54,15 per ogni mille lire per i sali e in L. 5, per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 772.657 comprensivo di L. 503.857 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 200 a quintale per calo stradale e gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona:

a) dei tabacchi presso il Deposito di Torino;

b) dei sali presso il Deposito di Genova-Sampierdarena;

c) delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Torino;

d) del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Ulzio.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto dalla stazione di Ulzio alla sede del magazziono e quelle per la restituzione dei vuoti a detta stazione.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

10. *Magazzino vendita di Villa Santa Maria* (provincia di Chieti). All'appaltatore viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi (sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette e preparati chinacei) per il complessivo importo di L. 5.970.000 al netto dell'aggio di vendita.

Egli è retribuito con provvigioni proporzionate all'importo annuo, al netto dell'aggio ai rivenditori, dei sali e dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori; l'importo viene approssimativamente determinato in L. 7.161.000 per i sali ed in L. 61.162.000 per i tabacchi.

Tali provvigioni, stabilite in L. 37,30 per ogni mille lire per i sali e in L. 5,90 per ogni mille lire per i tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 627.961 comprensivo di L. 359.161 per spese di gestione del magazzino e L. 268.800 quale compenso all'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali comune, macinato e pastorizio vengono stabiliti in gr. 200 a quintale per calo stradale e gr. 200 a quintale per calo di giacenza.

Il magazzino si approvvigiona dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette presso il Deposito di Pescara e del chinino presso il Deposito centrale di Torino.

I sali ed i tabacchi sono consegnati all'appaltatore franchi di spesa alla sede del magazzino.

Fanno carico all'appaltatore le spese di scarico dei generi e di carico dei vuoti sull'automezzo.

Egli deve provare, prima della immissione in servizio, di avere la disponibilità dei locali, dei mobili, degli attrezzi e utensili da pesare adatti per l'uso cui sono destinati.

Art. 11.

Il dettaglio delle spese annue di gestione indicate nel precedente art. 10, nonchè il Capitolato d'oneri per l'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, sono ostensibili agli interessati presso l'Ufficio compartimentale dei monopoli di Stato a fianco di ciascun magazzino qui di seguito indicato:

Magazzino vendita di Ales: Ufficio compartimentale di Cagliari;

Magazzino vendita di Castelnuovo Garfagnana: Ufficio compartimentale di Firenze;

Magazzino vendita di Egna: Ufficio compartimentale di Trento;

Magazzino vendita di Genzano di Lucania: Ufficio compartimentale di Salerno;

Magazzino vendita di Gualdo Tadino: Ufficio compartimentale di Perugia;

Magazzino vendita di Loiano: Ufficio compartimentale di Bologna;

Magazzino vendita di Palazzolo Acreide: Ufficio compartimentale di Messina;

Magazzino vendita di Rossano: Ufficio compartimentale di Cosenza;

Magazzino vendita di Ulzio: Ufficio compartimentale di Torino;

Magazzino vendita di Villa Santa Maria: Ufficio compartimentale di Pescara.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1952
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 321. — TAFURI

(5851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel Corpo del genio civile;

Visto il fonogramma prot. 41774/12.106 del 15 novembre 1952, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato i giorni nei quali possono essere svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a duecento posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel Corpo del genio civile, bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 1952.

I candidati il cui cognome inizia con lettera di alfabeto compresa tra la *A* e la *L* dovranno presentarsi alle ore 8 al Palazzo degli esami.

I candidati il cui cognome inizia con lettera di alfabeto compresa tra la *M* e la *Z* dovranno presentarsi all'Università degli studi — Scuola di matematica — alla stessa ora.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: ALDISIO

(5885)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorsi a posti nei ruoli di gruppo A, B e C dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ((E.N.P.A.S.) riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente medesimo.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) ha bandito i seguenti quattro concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ente medesimo:

Concorso a quarantadue posti di vice segretario, di gruppo *A*, grado 8° (11° degli statali); concorso a novanta posti di vice-segretario, di gruppo *B*, grado 8° (11° degli statali); concorso a ventotto posti di vice-ragioniere, di gruppo *B*, grado 8° (11° degli statali), e concorso a trecentosette posti di alunno d'ordine, di gruppo *C*, grado 10° (13° degli statali).

Il termine per la presentazione della domanda e dei prescritti documenti scade il 31 gennaio 1953.

(5884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per merito distinto per il conferimento di ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1952.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 successivo, registro Interno n. 19, foglio n. 102, con il quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza (grado 8°, gruppo *A*);

Ritenuto che occorre stabilire i giorni in cui dovranno aver luogo le quattro prove scritte d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, ed il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, recanti modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per merito distinto per il conferimento di ventisei posti di commissario di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1952, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 15, 16, 17 e 18 dicembre 1952, alle ore 8,30.

Roma, addì 28 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(5902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Carnevale Emanuele il 7 novembre 1951 avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione con il quale è stato escluso, a norma dell'art. 34 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, dal concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe G.V), indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(5818)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 31168-3ª in data 25 settembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 31244-3ª in data 25 settembre 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che l'ostetrica Onorato Maria fu Domenico ha rinunciato alla nomina nella condotta ostetrica di Montaperto, frazione del comune di Agrigento;

Vista la dichiarazione di accettazione per tale sede, prodotta dall'ostetrica Di Ianni Olga Maria fu Antonio;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso ed alla nuova assegnazione della condotta ostetrica di Montaperto;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 31244 del 25 settembre 1952, l'ostetrica Di Ianni Olga Maria fu Antonio è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 ed assegnata alla condotta di Montaperto (frazione di Agrigento) in sostituzione dell'ostetrica Onorato Maria fu Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 17 novembre 1952

Il prefetto: BILANCIA

(5819)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.